

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI



19180.16

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Oggetto

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 2457/2013

## SEZIONE LAVORO

Cron. 19180

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

Dott. PIETRO VENUTI - Presidente - Ud. 18/05/2016  
 Dott. ANTONIO MANNA - Consigliere - PU  
 Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE - Consigliere -  
 Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere -  
 Dott. FRANCESCA SPENA - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 2457-2013 proposto da:

FF C.F. X , elettivamente  
 domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE NICOTERA 29, presso  
 lo studio dell'avvocato MICHELE GUZZO, che lo  
 rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- **ricorrente** -**contro**

2016

2122

BANCA X . S.P.A. C.F. X , in  
 persona del legale rappresentante pro tempore,  
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso  
 lo studio dell'avvocato ROBERTO PESSI, che la

· rappresenta e difende unitamente all'avvocato  
FRANCESCO GIAMMARIA, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 8752/2011 della CORTE D'APPELLO  
di ROMA, depositata il 17/01/2012, R.G. N. 8765/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA  
SPENA;

udito l'Avvocato MICHELE GUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI, che ha concluso  
per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del  
ricorso.

CASSAZIONE.NET

X

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso al Tribunale di Roma notificato in data 29.1.2003 FF  
dipendente della BANCA X spa, addetto al Servizio di  
Prevenzione e Protezione, agiva nei confronti del datore di lavoro lamentando di essere  
stato oggetto di condotte mobbizzanti da parte di un dirigente della Banca, architetto  
E , responsabile del servizio, dal settembre 2000 al giugno 2002 , epoca delle  
dimissioni dell'E . concretizzatesi nella sottrazione delle mansioni, nella privazione  
degli strumenti di lavoro, nella eliminazione dalla lista dei docenti dei corsi di  
formazione ed aggiornamento professionale, nel mancato avanzamento in carriera,  
nella sottoposizione a soprusi e derisioni. Chiedeva accertarsi la responsabilità della  
Banca ai sensi degli articoli 2043 e 2087 cc. e condannarsi l' istituto al risarcimento dei  
danni, in misura di € 500mila oltre accessori.

Il Giudice del Lavoro, con sentenza del 23.11.2006/15.3.2007 (Nr. 4982/07),  
accoglieva parzialmente la domanda.

Proponeva appello il F , contestando il mancato riconoscimento di alcune voci  
di danno e la quantificazione della voci di danno (danno biologico, all'immagine ed alla  
reputazione professionale) riconosciute.

La banca X spa , già BANCA X spa, proponeva  
appello incidentale, chiedendo il rigetto integrale della domanda.

La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 18 novembre 2011- 17 gennaio 2012 (nr.  
8752/2011), rigettava l'appello principale ed, in parziale accoglimento dell'appello  
incidentale, riduceva la condanna della Banca ad € 7.162 oltre accessori.

La Corte territoriale preliminarmente riteneva non provata la esistenza del mobbing, per  
la mancata acquisizione della prova sia della molteplicità dei comportamenti di carattere  
persecutorio sia dell'intento persecutorio.

Quanto alla privazione delle mansioni, riteneva accertata (con la escussione dei testi,  
tra i quali particolarmente attendibile il teste L ) la esistenza di un periodo di  
stasi lavorativa dell'intero ufficio dall'agosto 2000 all'agosto 2001, in concomitanza con  
la fusione della Banca X nella Banca X , durante il  
quale il F si era occupato solo della formazione e non anche degli impianti di  
sicurezza per il rumore.

Erano invece sforniti di prova la lamentata cancellazione dall'elenco dei docenti (elenco  
del quale i testi avevano escluso l'esistenza), l'arresto di carriera (in quanto nel periodo  
della fusione nessuno degli addetti allo stesso ufficio aveva avuto avanzamenti in  
carriera), la sottrazione degli strumenti di lavoro ( che erano in dotazione all'ufficio e  
non alla persona del F ).

Doveva ritenersi integrato, dunque, unicamente il demansionamento per privazione  
delle mansioni, giacchè la realizzazione della fusione non escludeva la integrazione della  
fattispecie di cui all'articolo 2103 cc.



Da ciò derivava la condanna della banca a risarcire il danno biologico, in misura dell'8% di invalidità permanente, come dalla ctu svolta nel primo grado .

Non poteva essere riconosciuto il rimborso delle spese mediche, in quanto la relativa domanda era stata formulata per la prima volta in appello; del pari era nuova la eccezione del difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla banca soltanto con l'appello incidentale.

L'appello incidentale andava accolto in ordine alle altre voci di danno liquidate nella sentenza impugnata, per carenza di allegazioni nel ricorso introduttivo del giudizio; le affermazioni contenute in ricorso in ordine al verificarsi di danni diversi da quello biologico erano assolutamente generiche ed il danno veniva fatto coincidere con l'inadempimento .

Per la cassazione della sentenza ricorre FF , articolando un unico motivo.

Resiste con controricorso la Banca X spa, illustrato con memoria.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia- ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli articoli 2,32 e 41 co. 2 C., dell'articolo 2087 cc. e della legge 300/1970 nonché- ai sensi dell'articolo 360 co.1 nr. 5 cpc- omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione ed omesso esame di un punto decisivo della controversia ex articolo 360 nr. 5 cpc.

Il ricorrente- richiamate diverse pronunzie questa Corte non solo in tema di mobbing ma anche di discriminazione sul luogo di lavoro- assume che la Corte territoriale si sarebbe discostata dai principi in esse espressi, basando la sua decisione sulla ritenuta insussistenza di un intento persecutorio unificante le condotte denunciate ed omettendo di valutare se alcuni dei comportamenti, pur non accomunati dal fine persecutorio, potessero essere considerati vessatori e mortificanti per il lavoratore e come tali ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro.

Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Il giudizio in Cassazione ha carattere chiuso, in quanto ancorato alla valutazione di specifiche statuizioni della sentenza alla luce di specifici motivi di impugnazione.

Il motivo neppure individua la statuizioni della sentenza rispetto alle quali si ravviserebbe il vizio censurato.

In particolare, quanto alla lamentata violazione di norme di diritto, le stesse massime di legittimità riportate in ricorso affermano il principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'intento persecutorio- unificante i comportamenti lesivi- costituisce elemento costitutivo della fattispecie di mobbing (cfr.

Cass. nn. 5230 del 2016; 17698 del 2014 e 18836 del 2013); a tale principio la Corte di merito si è conformata sicchè sotto questo profilo il motivo di ricorso non è conferente al decisum .

Neppure si ravvisa la utilità del richiamo al principio di diritto (per cui si veda Cass. n. 18927 del 2012) secondo cui, nell'ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti di natura asseritamente vessatoria, il giudice del merito- pur nella accertata insussistenza di un intento persecutorio unificante le condotte (e quindi della configurabilità di una condotta di mobbing)- è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati possano essere considerati di per sé vessatori e mortificanti e come tali causa di responsabilità del datore di lavoro .

Il giudice del merito si è attenuto anche<sup>a</sup> tale principio ed ha ravvisato la responsabilità del datore di lavoro per demansionamento pure nella ritenuta assenza del mobbing; le richieste risarcitorie sono state rigettate non sotto il profilo della assenza di inadempimento ma per la ritenuta carenza di allegazione del danno-conseguenza patito dal lavoratore.

Quanto al vizio della motivazione, il ricorrente non indica il fatto decisivo ed oggetto di contraddittorio nelle fasi di merito rispetto al quale la motivazione sarebbe omessa insufficiente e contraddittoria, come richiesto dall'articolo 360 nr. 5 cpc, nel testo vigente *ratione temporis*.

La norma processuale, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevede l' "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" relativamente ad "un fatto controverso e decisivo per il giudizio" (il testo previgente riferiva, invece, il medesimo vizio ad un "punto decisivo della controversia" ) .

I "fatti" in ordine ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono i "fatti principali", ossia i fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto controverso come individuati dall'art. 2697 c.c. ovvero i "fatti secondari": in ogni caso il termine "fatto" non può considerarsi equivalente a "questione" o "argomentazione" , dovendo per fatto intendersi un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza da intendersi in senso storico-naturalistico, non assimilabile a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irrisultamente formulate al riguardo (Cfr. Cassazione civile, sez. trib., 08/10/2014, n. 21152 ).

Le spese seguono la soccombenza.

#### PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese, che liquida in € 100 per ~~spese~~<sup>esborzi</sup> ed € 3.000 per compensi professionali oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

phij



Così deciso in Roma, il 18.5.2016

**IL CONSIGLIERE ESTENSORE**

*Renzo Sper*


**IL PRESIDENTE**

*Alberto Ferrero*



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Giovanni Ferrero*



CASSAZIONE.NET